



# REGOLAMENTO DEL PARCO Parco Naturale Regionale di Tepilora

art.14 della L.R. 24/ott/2014 N 21

Modificato con Deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 03.05.2023

## **TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA**

### **CAPO I**

#### **Articolo 1 Raccolta delle specie vegetali, di funghi e altri prodotti del sottobosco**

1. Sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l'asportazione e la detenzione di parti di piante .

È vietato effettuare diciocamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo.

2. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-silvo-pastorali, esercitate nel rispetto della buona pratica agricola, effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo, la pulizia dalla vegetazione infestante di sentieri, strade, altri manufatti di servizio e interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali, e la pulizia dei terreni con finalità di prevenzione degli incendi.

L'Ente Parco si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche.

3. Dal divieto di raccolta di cui al comma 1 sono escluse le specie vegetali di interesse tradizionale e i prodotti del sottobosco, purché non ne sia effettuata l'estirpazione.

4. È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

5. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco sentito l'Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, che individui specie e quantità prelevabili.

#### **Articolo 2 Introduzione di specie vegetali**

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.

2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente Parco. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno delle pertinenze stesse.

#### **Articolo 3 Tutela della Fauna**

1. Nel territorio del parco è vietata l'attività venatoria. Su tutto il territorio del Parco vigono i divieti disposti dalla L.23/98 (nelle more di approvazione del Piano Regionale Faunistico e del Regolamento di attuazione della L.R. 23/98) in materia di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali, nonché di introduzione di specie aliene o invasive.

2. È vietata altresì la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse.

3. Con apposito regolamento verranno definiti e disciplinati gli interventi di gestione della fauna selvatica, i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4 lettera a) dell'art.14 delle L.R.21/2014, in particolare eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, (da effettuarsi con munizioni atossiche), necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/98 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 4 Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili**

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.

2. Sono inoltre vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili.

3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco sentito l'Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, che individui tipi e quantità prelevabili.

#### **Articolo 5 Attività estrattiva e mineraria**

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere.
2. E' consentito, previo rilascio di nulla osta dell'Ente Parco, sentito l'Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purché nell'area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell'assetto e della morfologia naturale dei luoghi; l'autorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l' area di prelievo.
3. Sono consentiti inoltre, previo rilascio di nulla osta dell'Ente Parco sentito l'Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

### **CAPO II**

#### **NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE**

##### **Articolo 6 Accesso al Parco, circolazione e sosta con mezzi motorizzati**

1. L'accesso al Parco è libero ed incentivato, fatti salvi i diritti dei proprietari di vietare l'accesso ai propri terreni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna e le mulattiere. È vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati e nelle zone boschive.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti Sono esclusi dal divieto i fondi agricoli, i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo- pastorali (o autorizzati dall'Ente Parco sentito l'Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza), nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.
4. Con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate, è vietata la sosta degli autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi della normativa vigente.

##### **Articolo 7 Abbandono di rifiuti**

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti, compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco.
2. È vietato creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali,
3. È vietato realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

##### **Articolo 8 Accensione di fuochi e abbruciamenti**

1. L'accensione di fuochi all'aperto è vietata nel territorio del Parco.
2. Nelle aree appositamente attrezzate è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue,

purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.

3. È consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
4. È consentita l'accensione di fuochi per le operazioni agricole e selvicolturali, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio e della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

### **Articolo 9 Attività di pesca**

1. Nel territorio del Parco è consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale (con licenza di tipo A) e sportiva (con licenza di tipo B-C)
2. È consentita la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore, **escludendo l'utilizzo di reti di qualsiasi dimensione e natura.**
3. È vietato l'utilizzo di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.
4. **Eventuali divieti temporanei volti alla salvaguardia dell'ecosistema e dell'avifauna potranno essere emanati con specifico atto dell'Ente Parco.**

### **Articolo 10 Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale**

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi e simili fuori dai centri abitati, nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete della fauna.
2. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività autorizzate dall'Ente.

## **CAPO III SANZIONI**

### **Articolo 11 Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento-provisorio si applicano le sanzioni amministrative previste all'art.24 della L.R. 21/2014.

## **CAPO IV NORME FINALI**

### **Articolo 12 Dergoghe e limitazioni**

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l'Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento-provisorio sono specifiche, nominative e a termine. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.
3. Sono fatte salve le attività operate dall'Ente Foreste della Sardegna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

### **Articolo 13 Norme finali**

1. In osservanza all'art.14 c.8 della L.R. 21/2014 sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.
2. Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco sono validi e si applicano i regolamenti edilizi e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni adeguati a seguito di verifica di

coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.

3. Nell'ambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni.
4. Il presente regolamento provvisorio ha validità fino all'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.